



Ammortizzatori Sociali da Covid19 – Misure per tutto il territorio nazionale

Con un radicale intervento in materia di ammortizzatori sociali a carattere speciale sono stati allargati all'intero territorio nazionale gli strumenti di sostegno al reddito per lavoratori e datori di lavoro che abbiano subito o che subiscano conseguenze riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-9 (coronavirus).

Le provvidenze sono state adottate con il [D.L. 17 marzo 2020](#), n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – c.d. De-reto “Cura Italia”, pubblicato sulla G.U. 17 marzo 2020, n. 70.

L'articolato normativo, seppure efficace dal 17 marzo 2020, manifesta taluni effetti che retroagiscono a prima della sua entrata in vigore.

Le soluzioni adottate estendono la loro portata a favore di tutti i datori di lavoro, che dovranno scegliere la soluzione utile, a seconda del proprio inquadramento previdenziale, alternativamente tra:

- cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 19);
- assegno ordinario (art. 19);
- cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22).

Seguendo la stessa logica operata dal D.L. n. 9/2020 sono peraltro state introdotte specifiche disposizioni volte a permettere la sospensione:

- della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dell'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria speciale di cui in argomento (art. 20);
- dell'assegno di solidarietà a favore dell'assegno ordinario, nell'ambito del FIS (art. 21).

Tutte le misure adottate rivestono il carattere della specialità e sono predefinite entro determinati limiti di spesa il cui monitoraggio è demandato all'INPS con la conseguenza che una volta raggiunta la copertura, anche soltanto in via prospettica, non potranno essere prese in considerazione ulteriori domande.

L'utilizzo degli ammortizzatori sociali assume una importanza rilevante per assicurare sostegno ai datori di lavoro e ai lavoratori non in ultimo alla luce di quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il con-trasto e il contenimento della diffusione del virus Co-vid-19 negli ambienti di lavoro” oltre che delle disposizioni dettate dall'art. 46 del medesimo D.L.18/2020 che inibisce la possibilità di operare licenziamenti per ragioni economiche entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.



Studio Arrigoni Cavalli

STUDIOPIAZZA

CONSULENZA AZIENDALE • CONTABILE • FISCALE

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

L'art. 19 del D.L. 18/2020 detta disposizioni in materia di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario nell'ambito del Fondo d'integrazione salariale (FIS). Secondo il comma 1, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Sulla base del presupposto normativo la misura ha pertanto efficacia retroattiva a decorrere dal 23 febbraio scorso nel limite massimo di nove settimane complessive da fruire entro il 31 agosto 2020 ma interessa unicamente la contrazione dell'orario dei dipendenti in forza alla richiamata data del 23 febbraio 2020 in termini indipendenti dalla propria anzianità di servizio. A tali lavoratori non si applica infatti la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 secondo la quale, ad eccezione degli eventi oggettivamente non evitabili, i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Eventuali assenze dei lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 dovranno essere pertanto gestite con altri istituti previsti dall'ordinamento ivi compresi quelli resi, pro-tempore, disponibili dalle previsioni del D.L. n. 18/2020.

Le nuove disposizioni in materia di Cassa integrazione in deroga

Il Governo argina il fabbisogno del sostegno al reddito con la cassa integrazione in deroga coinvolgendo, a tale scopo, le Regioni e le Province autonome quali soggetti attuatori della provvidenza unitamente all'INPS secondo le prospettazioni dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020. A tale scopo le risorse assegnate saranno ripartite tra gli Enti suddetti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con l'esclusione dei datori di lavoro domestici, secondo il primo comma, la misura compete per quelli del settore privato – ancorché agricoli, della pesca e del terzo settore ivi compresi gli enti religiosi per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Secondo il tenore della disposizione ne sarebbero esclusi i datori di lavoro attratti esclusivamente dalla CIGS. Tali soggetti infatti non sarebbero privi (in assoluto) di tutele come prevede invece la norma. Essi avrebbero infatti una tutela per eventi a carattere strutturale quale, appunto la CIGS. Tale misura tuttavia non risulta invocabile per un evento che, seppure drammatico quale quello epidemiologico che ci occupa, non dovrebbe assumere i caratteri della strutturalità previsti per l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. La scelta governativa verte su misure di carattere temporaneo quali la CIGO e l'assegno ordinario del FIS.

In questa direzione sarebbe urgente un chiarimento ermeneutico ministeriale in quanto, ove si dovesse applicare la disposizione sotto un profilo meramente letterale resterebbero escluse dalla provvidenza, ad esempio, tutte le aziende con oltre 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti nei settori del commercio, della logistica, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici. Si determinerebbero così conseguenze molto gravi in alcuni degli ambiti economici più colpiti dagli effetti del Covid-19.